



INVALSI Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione

Ente in Diritto Pubblico - Procedura Unica - art. 1 comma 2004

INVALSI

Prot. num. 0009399 (P)
del 30/07/2014

Ai Responsabili delle Aree di Ricerca
Ai Responsabili dei progetti
Al Dirigente di Ricerca
Al Dirigente dei Servizi Amministrativi
Al Responsabile del Settore Reclutamento

e p.c.

Al Presidente dell'INVALSI
A tutto il personale INVALSI

Circolare n. 2 / 2014

Oggetto: controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 20 del 14 gennaio 1994, come modificato dall'art. 17, comma 30, della legge 102/2009, sugli atti e contratti di lavoro autonomo conferiti ai sensi dell'art. 7, comma 30, del D.lgs n. 165/2001 – Modalità operative dello stesso nell'ambito del conferimento degli incarichi di collaborazione esterna.

Modifiche alla Circolare n. 1/2012 avente ad oggetto "PROCEDURA SULLE MODALITA' OPERATIVE DI RECLUTAMENTO E GESTIONE DEI COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI".

Snellimento delle procedure di reclutamento dei collaboratori esterni.

1. Incarichi di collaborazione esterna e relativo controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti.

2.1. (Normativa di riferimento e ambito di applicazione)

Come è noto, il D.L. 78/2009, convertito con modificazioni in L. 102/2009, recante "Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali", ha esteso il controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti anche agli atti e contratti di lavoro autonomo conferiti ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001 dalle amministrazioni pubbliche.

In particolare, l'art. 17, comma 30, della citata legge ha modificato l'art. 3, comma 1, della legge n. 20 del 14 gennaio 1994, dedicato al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti, ricomprendendo nel novero degli atti soggetti al controllo preventivo di legittimità anche gli atti e

contratti di cui all'art. 7, comma 6, del D.lgs n. 165/2001 e s.m.i. (**contratti di collaborazione coordinata e continuativa, collaborazione occasionale, collaborazione professionale**) conferiti dalle pubbliche amministrazioni.

Il controllo della Corte dei Conti è un controllo di legittimità, cioè sulla rispondenza dell'incarico ai seguenti presupposti stabiliti dalla legge:

- *l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;*
- *deve essere preliminarmente accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;*
- *la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;*
- *devono essere preventivamente determinati durata, oggetto, luogo della collaborazione;*
- *l'individuazione del contraente deve avvenire attraverso procedure di evidenza pubblica.*

Si ricorda inoltre che il ricorso a collaborazioni per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo di collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il responsabile della struttura che ha stipulato i relativi contratti.

Il controllo preventivo di legittimità si realizza attraverso l'apposizione del visto sul relativo contratto e attraverso la successiva annotazione nei registri della Corte dei Conti. Il visto accerta la conformità dell'atto alla legge, consentendo al contratto di spiegare i propri effetti.

Sono da considerarsi escluse dall'obbligo di comunicazione preventiva le seguenti fattispecie:

- esternalizzazioni di servizi, necessarie per raggiungere gli scopi dell'amministrazione purché non vi siano duplicazioni con strutture interne e non vengano posti in essere rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ovvero incarichi di consulenza, studio e ricerca;
- prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge e sempre in assenza di facoltà discrezionale da parte dell'amministrazione;
- patrocinio e rappresentanza in giudizio dell'amministrazione;
- i contratti e gli incarichi conferiti nell'ambito delle materie regolate dal codice degli appalti pubblici (D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni) per lavori, servizi e forniture;
- incarichi di tutorato;
- incarichi di seminari, conferenze riconducibili ad attività formative;
- assegni di ricerca così come disciplinati dall'art. 51 della Legge 449/97;
- **incarichi di docenza.**

Sono riconducibili ad incarico di docenza, rientrando o implicando le competenze come delineate nel profilo del docente ai sensi dell'art. 27 del CCNL del comparto scuola vigente, le seguenti attività:

- **formazione di docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici sui temi inerenti la valutazione;**
- **somministrazione e correzione di prove di apprendimento;**
- **codificazione di risposte a domande aperte inserite in prove di apprendimento; osservazione in aula;**
- **ispezione e valutazione di singole scuole;**
- **somministrazione e correzione di questionari rivolti a docenti, genitori e studenti inerenti la qualità dell'insegnamento e della progettazione didattica;**
- **conduzione di gruppi di lavoro ed interviste sulla qualità dell'insegnamento e del servizio scolastico.**

2.2. (Efficacia del contratto)

In base alla normativa vigente i contratti di cui sopra, non esclusi dall'obbligo di comunicazione preventiva, acquistano efficacia, e divengono pertanto esecutivi, soltanto a seguito del richiamato esito positivo del controllo preventivo di legittimità.

L'efficacia del contratto è pertanto sospesa fino all'esito del controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera f bis) della legge 14 gennaio 1994, n. 20

A tal uopo si precisa che l'esito del controllo potrà essere di due tipi:

- 1) esplicito, il quale si configura nel caso in cui la corte dei conti provvede a restituire l'atto vistato e registrato;
- 2) implicito, il quale si configura nel caso in cui decorrano sessanta giorni dal ricevimento dell'atto da parte della competente struttura di controllo senza che quest'ultima trasmetta alcuna comunicazione in merito.

Alla luce di tanto si richiama l'attenzione di tutti i Responsabili di Area e di Progetto sulla necessità della puntuale osservanza dei tempi previsti per la sospensione di efficacia del contratto, nelle more dell'esito del controllo preventivo della Corte dei Conti, e sulla responsabilità amministrativo-contabile che scaturisce nel caso di illegittimo inizio dell'attività lavorativa in assenza dell'esito del predetto controllo.

A tal uopo si evidenzia che è da considerarsi nulla qualsiasi clausola del contratto che preveda la possibilità per lo stesso di esplicare effetti in assenza dell'apposizione del visto e della successiva registrazione, ovvero del decorso del termine come sopra precisato.

Consegue da ciò che chiunque dia esecuzione al contratto prima della conclusione del procedimento di controllo o, addirittura, prescindendo dal controllo medesimo, assume personalmente ogni responsabilità, anche di tipo patrimoniale.

2. Modifica del punto 2. (2.1) della Circolare n. 1/2012 intitolato "Modalità operative per il reclutamento".

Al punto 2 (2.1) della richiamata Circolare n. 1/2012 si legge: *"Il Responsabile dell'area per la quale è necessario procedere al reclutamento di collaboratori, almeno 30 giorni prima dell'inizio del rapporto di collaborazione, inoltra una richiesta di prestazione mediante l'attribuzione di incarichi di lavoro autonomo ad esperti esterni con elevata professionalità contestuale al Presidente, al Direttore Generale e al Dirigente Amministrativo dell'INVALSI, completa di visto per la copertura finanziaria da parte dell'Ufficio Ragioneria, ecc."*

La frase sopra sottolineata *"almeno 30 giorni prima dell'inizio del rapporto di collaborazione"* è sostituita dalla seguente frase: **"almeno 90 giorni prima dell'inizio del rapporto di collaborazione, per i contratti assoggettati al controllo preventivo di legittimità, ed almeno 45 giorni prima dell'inizio del rapporto di collaborazione, per i contratti esclusi dal predetto obbligo"**.

Tale modifica è imposta dalla necessaria e scrupolosa osservanza della normativa vigente in tema di controllo preventivo di legittimità, come ampiamente richiamata al punto precedente della presente circolare.

Alla luce di tanto si esortano i Responsabili di Area e di Progetto al rispetto delle tempistiche come sopra precisate, laddove in mancanza la Direzione Generale potrà opporre la impossibilità oggettiva di procedere con l'espletamento delle propedeutiche attività amministrative.

3. Reclutamento dei collaboratori esterni e snellimento delle relative procedure.

Nell'ottica di uno snellimento delle procedure di reclutamento dei collaboratori esterni per attività che si prevede debbano essere svolte, anche ciclicamente, con cadenza annuale, si esortano i Responsabili delle Aree di Ricerca, nonché i relativi Responsabili di Progetto, a voler, per quanto possibile, entro il 30 settembre di ciascun anno, presentare alla Direzione Generale dell'Istituto una relazione programmatica dei profili professionali (con precisazione dei relativi requisiti, sia professionali che di studio, richiesti) che si ritengono necessari per l'espletamento di attività da svolgersi durante l'anno solare successivo.

L'osservanza di tale pratica, unita alla immediata attivazione di procedure di reclutamento attraverso pertinenti **“avvisi pubblici per la formazione di graduatorie a cui attingere eventualmente per lo svolgimento di attività di collaborazione esterna”**, potrebbe portare all'auspicabile vantaggio di riuscire ad avere presumibilmente entro la fine dell'anno, e pertanto con congruo anticipo rispetto alle necessità operative, una o più graduatorie cui poter all'occorrenza attingere per il conferimento degli incarichi necessari.

Il Direttore Generale

Paolo Mazzoli

